



Decreto Direttore Generale

Oggetto: Programmazione Triennale Personale Tecnico-Amministrativo 2024-2026. Disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 come, in ultimo, modificato con D.R. n. 469 del 9 ottobre 2023, ed in particolare l'art. 14 secondo il quale il Direttore Generale *“è responsabile della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo ed espleta attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università, esercitando funzioni disciplinari sul personale stesso”*;
- Vista** la Legge 240/2010 recante disposizioni in materia di organizzazione delle Università Statali ed, in particolare, l'art. 2, lett. o), che affida in capo al Direttore generale *“la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo”*;
- Visti:**
- il **D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
 - il **D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487**, come modificato dal **D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82**, ad oggetto *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
 - il vigente *“Regolamento disciplinante l'accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata”* - emanato con D.R. n. 187 del 31 maggio 2013 - in vigore dal 1° giugno 2013 ed, in particolare, l'art. 2 nella parte in cui prevede che la copertura dei posti disponibili sia disposta prioritariamente mediante l'avvio delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 nonché a mezzo procedure di trasferimento del personale ex art. 57 del CCNL di categoria;
 - il **CCNL** del personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019 – 2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- Vista** la L. 9 maggio 1989, n. 168;
- Premesso** che con **delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 25 luglio 2024** è stata approvata l'assegnazione delle risorse per l'attuazione della programmazione triennale del personale docente e tecnico amministrativo nel triennio 2024 – 2026 a valere sulla programmazione ordinaria ed anche su Piani straordinari ivi indicati;
- che con **delibera del Consiglio di Amministrazione n. 177 dell'11 dicembre 2024** è stata approvata la programmazione triennale del personale tecnico amministrativo 2024-2026, da attuare nel triennio 2025/2027, prevedendo, per l'anno 2026, **a valere sulla programmazione ordinaria** la copertura di n. 3 posti dell'Area Funzionari, n. 7 posti dell'Area dei Collaboratori e destinando ulteriori 3 posizioni alle progressioni verticali;
- Dato atto** che successivamente è intervenuto l'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 secondo cui *“a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore dell'università statali con decreto del ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 113, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 **entro il 31 dicembre 2025...**”*;

Vista

la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante prot. n. 4270 del 31/03/2025, che ha comunicato a questo Ateneo la scadenza dei residui delle facoltà assunzionali già autorizzate per il periodo 2017-2020, espresse in termini di punti organico, e non ancora utilizzate al 31/12/2025;

Dato atto

che, in ragione della scadenza delle facoltà assunzionali già autorizzate per il periodo 2017-2020 (pari a 13,81 punti organico) e non ancora utilizzate al 31/12/2025, al fine di evitare la perdita di tali risorse, il **Consiglio di Amministrazione**, con **delibera n. 140 del 23/10/2025**, ha deliberato, tra l'altro, di anticipare la copertura di n. 3 posti dell'Area Funzionari e n. 7 posti dell'Area dei Collaboratori previsti per il 2026 al 2025 *“utilizzando le risorse di programmazione ordinaria”*;

Preso atto

che non sono state ancora integralmente soddisfatte le esigenze assunzionali secondo le priorità organizzative dell'Ateneo, che richiedono prevalentemente figure amministrative di sostegno e potenziamento dei servizi indicati, di cui ai decreti del Direttore Generale n. 9/2023 e n. 35/2024, come evidenziate nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2022 in sede di approvazione del PIAO 2022-2024, per cui risulta determinata in queste le esigenze di reclutamento di nuovo personale per il potenziamento dei servizi amministrativi dell'Ateneo;

Visto

l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001-bis secondo cui *“a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi”*;

Considerato

che, coerentemente con la copertura dei punti organico da programmazione ordinaria e dei posti originariamente previsti in programmazione per l'anno 2026 come da delibere del CdA n. 177/2024 e 140/2025, opererebbe l'obbligo di cui all'art. 30 D. Lgs. 165/2001 in ragione di almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario;

Ritenuto

opportuno evitare che l'anticipazione delle assunzioni in ragione della scadenza dei punti organico derivanti dalle facoltà assunzionali già autorizzate come sopra indicate possa sostanzialmente sviare dagli obblighi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Tenuto conto

altresì, che presso questo Ateneo presta servizio una unità di personale appartenente all'area dei Funzionari in posizione di comando dal 15/01/2024;

Tenuto conto

che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 140 del 23.10.2025, in ragione della scadenza delle facoltà assunzionali di cui in premessa, ha disposto l'utilizzo delle graduatorie vigenti in Ateneo coerenti con le esigenze sopra dette;

Visto

l'art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. 165 del 30/03/2001 come modificato dal DL 25/20025 convertito in legge n. 69/2025, secondo cui le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti;

Visto

altresì, l'art. 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/09/2024 pubblicato sulla GU n. 291 del 12/12/2024 secondo cui il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica, altresì, nei concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti unità per il reclutamento *“di personale amministrativo nelle università”*;



Considerato che la Cassazione, con la sentenza 15790/2021, ha chiarito che nel caso in cui l'ente abbia a disposizione più graduatorie concorsuali per il medesimo profilo il criterio da seguire è lo scorrimento prioritario degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria «più antica»;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di ricorrere, in ragione del 15% dei punti organico previsti in programmazione, all'attivazione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto dell'Area Collaboratori e di un posto dell'Area dei Funzionari riservando quest'ultimo all'immissione in ruolo, a domanda, di personale che presta servizio presso questo Ateneo in posizione di comando da almeno dodici mesi con valutazione della performance positiva, sempre comunque in subordine rispetto alla mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto per la restante quota/parte dei posti previsti in programmazione disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti partendo da quella *“più antica”*;

Verificata la copertura finanziaria per l'assunzione della suddetta unità di personale tecnico-amministrativo garantita da risorse apposte nelle previsioni di spesa del bilancio 2025, come indicato nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 177 del 12/12/2024;

Tutto ciò premesso, per i motivi di cui in narrativa

DECRETA

ART. 1

- a) per tutto quanto sopra esposto, di ricorrere, in ragione del 15% dei punti organico previsti in programmazione, all'attivazione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto dell'Area Collaboratori amministrativi e di un posto dell'Area dei Funzionari amministrativi riservando quest'ultimo all'immissione in ruolo, a domanda, di personale che presta servizio presso questo Ateneo in posizione di comando da almeno dodici mesi con valutazione della performance positiva, sempre comunque in subordine rispetto alla mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001;
- b) per la restante quota parte dei posti previsti in programmazione, di disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti per i profili amministrativi partendo da quella *“più antica”*;

ART. 2

Il presente decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Porzionato